

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Capacità di intendere e volere e testamento: questo l'onere probatorio**

*In ordine alla incapacità di intendere e di volere del testatore, occorre premettere che è onere dell'attore provare la sussistenza dell'incapacità nel momento della redazione dell'atto, mentre, qualora emerga la sussistenza di uno stato permanente di infermità mentale del testatore, spetta al convenuto, che intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento di manifestazione dell'ultima volontà.*

**Tribunale Livorno, sentenza del 19.05.2016, n. 662**

...omissis...

xxxavevano appreso che il xx aveva redatto, in data 23.10.2013, un testamento pubblicato il 15.01.2014 presso il notaio xxxx contenente xx legatarie; hanno convenuto in giudizio questi ultimi chiedendo, in via principale, previo accertamento dello stato di incapacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, l'annullamento ex art. 591 c.c. del testamento pubblico ai rogiti xxx e, in via subordinata, dichiararsi la nullità dell'atto per effetto di dolo in danno del disponente, ai sensi dell'art. 624 c.c.

I convenuti xxxxx si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e chiedendo altresì la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

La domanda formulata da parte attrice in via principale deve essere respinta alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.

**In ordine alla dedotta incapacità di intendere e di volere del testatore, occorre premettere che è onere dell'attore provare la sussistenza dell'incapacità nel momento della redazione dell'atto, mentre, qualora emerga la sussistenza di uno stato permanente di infermità mentale del testatore, spetta al convenuto, che intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento di manifestazione dell'ultima volontà (v. Cass. civ. n. 2212/13; n. 10571/98; n. 652/91).**

**Appare inoltre condivisibile il principio pacifico in giurisprudenza secondo cui "l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi; con la conseguenza che è onere di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere"(Trib.Milano del 21/5/15, Corte d'Appello Firenze del 10/3/15, Cass. n. 27351/14).**

Nel caso di specie, l'onere della prova dell'incapacità di intendere e di volere del de cuius, nel senso su precisato, al momento della redazione del testamento grava esclusivamente sugli attori, non essendo emerso, nel corso dell'attività istruttoria, alcun elemento da cui poter desumere la sussistenza, in capo al de cuius, di una malattia che influisse sulla sua psiche in maniera permanente.

Detta prova non è stata invero fornita da parte attrice, avendo i testi escussi smentito le circostanze allegate dagli attori a sostegno del dedotto stato di incapacità del testatore, e cioè che il de cuius fosse affetto da un cancro al cervello, che fosse impossibilitato a parlare e che assumesse farmaci in grado di alterarne le facoltà mentali.

Il xx ha infatti riferito di aver personalmente raccolto le volontà testamentarie del N., da lui espresse oralmente. Anche i xx al momento della redazione del testamento in qualità di testimoni, hanno confermato che era possibile udire ciò che il de cuius diceva, sebbene parlasse con tono di voce basso.

Il xx., poi, medico che ha avuto in cura xx alla morte, ha riferito che quest'ultimo era affetto da carcinoma non già al cervello, bensì al polmone destro con diffusione metastatica; ha poi precisato xxxx in grado di parlare fino al momento della morte, se

pure con difficoltà, ed ha ricordato di avere parlato al telefono con lui nel mese di ottobre, e cioè all'epoca della redazione del testamento.

La circostanza che il de cuius sia stato sempre in grado di parlare è stata poi confermata anche dagli altri testi escussi, xx., ed in particolare dal teste P., il quale ha riferito di aver visto xxx l'ultima volta il 10.12.2013, ovvero il giorno antecedente il decesso.

Il teste xxx ha inoltre dichiarato di aver somministrato al N. solo analgesici e antidolorifici, precisando di avergli prescritto la somministrazione di una fiala di morfina solo il giorno del decesso.

Il teste P., medico neurologo, ha riferito di aver seguito il N. fino a due mesi prima della sua morte, e di avergli somministrato un farmaco di nome Pa. - la cui molecola è il Tapentadolo - 100 mg due volte al giorno. Tuttavia, il neurologo ha specificato che tale somministrazione è stata interrotta a partire dalla fine del mese di settembre-inizio del mese di ottobre 2013.

Considerato che il testamento è stato redatto in data 23.10.2013, alla luce delle esposte risultanze, non può ritenersi provato che il N. abbia redatto testamento in un momento in cui si trovava sotto l'effetto di farmaci di natura stupefacente nè che fosse impossibilitato a parlare ovvero che si trovasse in uno stato di alterazione mentale a causa di una patologia al cervello.

Anche l'ulteriore tesi degli attori della falsità della firma apposta dal xxx calce al testamento ha trovato smentita nella espletata istruttoria, avendo il notaio P. riferito che già in data 22.10.2013, dunque il giorno precedente a quello in cui è stato redatto il testamento, il de cuius le aveva manifestato la volontà di redigere l'atto, mostrandole le visure catastali delle sue proprietà ed illustrandole le modalità con cui intendeva disporne.

Il notaio ha inoltre precisato di aver redatto il testamento in data 23.10.2013 sulla base delle contestuali indicazioni fornitele dal N., ma dopo aver abbondantemente conferito con lo stesso in ordine alle sue volontà. Appare peraltro condivisibile il principio secondo cui "nella redazione del testamento pubblico non si è in presenza di una causa di invalidità, nè di un indizio della sua falsità, nell'ipotesi in cui il notaio predisponga la scheda testamentaria contenente già in parte le ultime volontà del testatore. E' infatti riconosciuta, dalla xxx possibilità che il notaio predisponga la scheda testamentaria da sottoporre, poi, in presenza di testimoni, ad una nuova approvazione da parte del testatore. Nel testamento pubblico la predisposizione della scheda testamentaria e le operazioni inerenti il ricevimento delle stesse, sono idealmente distinte potendo svolgersi anche in momenti separati. Ciò che rileva ai fini della validità del testamento, nel caso in cui il notaio abbia predisposto la scheda, è che egli, prima di darne lettura, faccia manifestare al testatore la sua volontà in presenza dei testimoni" (Trib. Monza Sez. I, 12/04/2011).

Il notaio xxxxP. ha altresì riferito che il de cuius ha sottoscritto il testamento in sua presenza e di avere lei stessa indicato al N., su richiesta di chiarimenti da parte di quest'ultimo, che la modalità consueta di stesura della firma consiste nell'apposizione prima del nome e poi del cognome.

I testi Mxx infine, hanno dichiarato che xx seguito alla lettura del testamento, ne ha confermato il contenuto e lo ha sottoscritto alla loro presenza.

La domanda formulata in via principale deve pertanto essere respinta.

Quanto alla domanda formulata in via subordinata, si osserva che, perchè possa dirsi sussistente il dolo richiesto ai sensi dell'art. 624 c.c. per l'annullamento di un testamento pubblico, "non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato" (Cass. civ. n. 2448/2014; n. 8047/2001; n. 7689/1999; n. 2122/1991).

La sussistenza di tali mezzi fraudolenti deve essere rigorosamente provata dalla parte che ne deduca l'esistenza, con fatti documentabili che inequivocabilmente dimostrino la condotta illecita di tutti coloro che abbiano partecipato alla dolosa captazione della volontà del testatore.

Nonostante tale rigoroso onere probatorio gravante sugli attori, nel caso di specie essi si sono limitati ad invocare genericamente la tutela di cui all'art. 624 c.c., senza neppure allegare nè in che cosa sarebbe consistito il dolo asseritamente posto in essere per deviare la volontà del testatore, nè a quali soggetti tale asserita condotta sarebbe ascrivibile.

Anche la domanda formulata in via subordinata deve dunque essere respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dei convenuti costituiti, come da dispositivo in virtù dei criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della natura e complessità della controversia, del numero dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

La manifesta infondatezza della domanda, quale si desume dalla allegazione di fatti risultati inveritieri (quale quello che il de cuius fosse affetto da una patologia oncologica al cervello) ovvero allegati in maniera imprudente (quali la falsità della firma in un testamento pubblico, senza peraltro proporre querela di falso) nonchè la assenza di esplicitazione dei motivi del coinvolgimento nel presente giudizio di B. L. e hh giustifica la applicazione della sanzione di cui all'art. 96 u. co. c.p.c., con conseguente condanna degli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.000,00 per ciascuno dei convenuti costituiti.

Nessun provvedimento in ordine alle spese deve invece essere emesso con riferimento ai convenuti non costituiti.

p.q.m.

dddddd

RESPINGE

le domande formulate dagli attori.

**CONDANNA**

Gli attori, in solido tra loro, a rimborsare ai dddd spese di lite che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Condanna altresì gli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti costituiti, ex art. 96 u. co.c.p.c.

Livorno, 19 maggio 2016